

Equitalia: avvisi di intimazione

E' possibile impugnare gli avvisi di intimazione

02 Aprile 2010

Antonella Pedone

Gli avvisi di intimazione (o "avvisi di mora") vengono inviati dall'Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella.

In mancanza, l'Agente della Riscossione non potrebbe - decorso il detto anno - attivare le procedure esecutive.

L'avviso di intimazione contiene:

- le generalità del destinatario dell'atto;
- il riferimento della cartella di pagamento;
- la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.

Dalla data di notifica dell'avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l'Agente della Riscossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva.

L'avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.

Contro l'avviso di intimazione è possibile presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale, Giudice di Pace o Tribunale, a seconda della tipologia del credito), analogamente a quanto previsto per le [cartelle esattoriali](#).

Gli avvisi di intimazione (o "avvisi di mora") vengono inviati dall'Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella.

In mancanza, l'Agente della Riscossione non potrebbe - decorso il detto anno - attivare le procedure esecutive.

L'avviso di intimazione contiene:

- le generalità del destinatario dell'atto;
- il riferimento della cartella di pagamento;
- la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.

Dalla data di notifica dell'avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l'Agente della Riscossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva.

L'avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.

Contro l'avviso di intimazione è possibile presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale, Giudice di Pace o Tribunale, a seconda della tipologia del credito), analogamente a quanto previsto per le [cartelle esattoriali](#).

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
